



21316/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

- Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -
- Dott. Magda Cristiano - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Acierno - Consigliere -
- Dott. Guido Mercolino - Consigliere -

Oggetto
Fallimento
Opposizione allo
stato passivo

R.G.N. 15991/13

Cron. 21316

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 23/09/15

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

Banca Italease s.p.a., appartenente al Gruppo Bancario

C.U. + C.I.

Banco Popolare, elettivamente domiciliata in Roma,
VIA FRANCESCO DE'BA 15
viale Mazzini 111, presso lo studio dell'avv. Susanna

Lollini che, unitamente agli avv.ti Stefano Dalpiaz e

Ruggero Camerini, la rappresenta e difende per procura

speciale in calce al ricorso e dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo presso

il fax n. 06/3227781 e gli indirizzi di p.e.c.

stefano.dalpiaz@firenze.pecavvocati.it,

ruggero.camerini@firenze.pecavvocati.it,

susannalollini@ordineavvocatiroma.org;

- ricorrente -

6234

2015

nei confronti di

Fallimento GAE.TRA s.p.a. in persona del curatore dott.

Bregu



Riccardo Grossi, elettivamente domiciliato in Roma, via
L. Spallanzani 36, presso l'avv. S. Filippucci,
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Fabrizio
(fax 0776/176457, alessandra.fabrizio@messaggipec.it),
per procura speciale in calce al controricorso giusta
autorizzazione del G.D. dott. Petteruti del 26 giugno
2013;

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Cassino, emesso il
15 maggio 2013 e depositato il 16 maggio 2013, n. R.G.
1944/2012;

Rilevato che

1. Il Giudice Delegato del Tribunale di Cassino al
fallimento della Gaetra Spa ha ritenuto
inammissibili, perché tardive, le domande
presentate dalla Banca Italease Spa, quale
incorporante per fusione della Mercantile Leasing
Spa. Domande rivolte ad ottenere la restituzione
di due semirimorchi, oggetto di contratti di
locazione finanziaria risolti per inadempimento, e
l'ammissione del proprio credito al passivo della
fallita, in via chirografaria, in ragione di
numerosi contratti di leasing intercorsi con la
società incorporata e risolti per inadempimento.

2. Banca Italease Spa ha proposto opposizione ex art.
98 L.F. insistendo per l'accoglimento delle

Boop



domande perché la Mercantile Leasing Spa non era stata destinataria della comunicazione prescritta dall'art. 92 L.F. e, pertanto, trattandosi di un caso di ritardo non imputabile al creditore istante, le domande dovevano essere ammesse ai sensi dell'art. 101 u.c. L.F. La curatela, a sua volta, ha rilevato di aver inviato comunicazione a Banca Italease Spa in data 3 marzo 2011. Ha affermato che la conoscenza della comunicazione ex art. 92 L.F. doveva ritenersi presuntivamente. Sebbene, infatti, l'incorporazione della Mercantile Leasing Spa abbia prodotto effetti solo dal 1 giugno 2012, Banca Italease era socio unico della Mercantile, già da prima della fusione.

3. Il Tribunale di Cassino, con decreto emesso il 15 marzo 2013, ha rigettato l'opposizione ritenendo acquisita la prova che il creditore avesse avuto notizia del fallimento indipendentemente dall'aver ricevuto la comunicazione prevista all'art. 92 L.F.

4. Banca Italease Spa ricorre per cassazione deducendo: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 101 u.c. L.F.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. e 24 Cost.; c) nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 99 L.F. e 111 Cost. e

Bisop



nullità del decreto impugnato per violazione delle norme de quibus.

5. La curatela si difende con controricorso ed eccepisce la inammissibilità per tardività della notifica del ricorso.

Ritenuto che

6. L'eccezione di tardività del ricorso è infondata in quanto la notificazione del ricorso è avvenuta nell'ultimo giorno utile e cioè il 17 giugno 2013 essendo festivo il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto del Tribunale di Cassino (avvenuta il 16 maggio 2013).

7. Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza (Cass. civ. sezione I n. 4310 del 19 marzo 2012) secondo cui "ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore" a meno che il curatore non provi che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto.

8. Nella specie è pacifico che l'avviso doveva essere comunicato alla Mercantile Leasing s.p.a.

Brazz



all'epoca non ancora incorporata da Banca Italease s.p.a. cui invece è stata portata a conoscenza la dichiarazione di fallimento di GAE.TRA. s.p.a.

9. La deduzione della conoscenza del fallimento di un terzo debitore della società controllata dal mero rapporto di controllo totale in favore della società controllante (cui era stata portata a conoscenza la dichiarazione di fallimento) appare in contrasto con il principio per cui il rapporto di controllo non fa venir meno la distinta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale e gestionale di cui resta dotata la società controllata (cfr. Cass. civ. sez. I n. 11059 del 19 maggio 2011).

10. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata al Tribunale di Cassino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2015.

Braschi

Il Presidente

Vittorio Ragnonesi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

Oddo

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

Oddo